



## **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Natura

Art. 2 - Costituzione

Art. 3 - Finalità

## **Titolo II - Affiliazione e tesseramento**

Art. 4 - Definizione

Art. 5 - Requisiti per l'affiliazione

Art. 6 - Diritti delle Affiliate

Art. 7 - Doveri delle Affiliate

Art. 8 - Rinnovo dell'Affiliazione

Art. 9 - Cessazione dell'Affiliazione

Art. 10 - I tesserati

Art. 11 - Diritti e doveri dei tesserati

Art. 12 - Tesseramento, durata, cessazione

Art. 13 - Vincolo sociale

Art. 14 - Sanzioni

## **Titolo III - Organi e strutture associative**

Art. 15 - Organi e Strutture dell'Associazione

Art. 16 - L'Assemblea Nazionale

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale

Art. 19 - Il Presidente dell'Associazione

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 22 - Integrazione del Consiglio Direttivo

Art. 23 - Decadenza del Consiglio Direttivo



Art. 24 - Il Segretario dell'Associazione

Art. 25 - Il Tesoriere

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Titolo IV - Procedimenti elettorali e deliberativi**

Art. 28 - Eleggibilità e candidature

Art. 29 - Incompatibilità

Art. 30 - Convocazione e validità delle Assemblee

Art. 31 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Art. 33 - Regolamenti dell'Associazione

Art. 34 - Modifiche dello Statuto

#### **Titolo V - Giustizia associativa**

Art. 35 - Principi di Giustizia associativa

Art. 36 - Il Collegio dei Garanti

#### **Titolo VI - Disposizioni economico-finanziarie**

Art. 37 - Mezzi economici

Art. 38 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

Art. 39 - Patrimonio

#### **Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione**

Art. 40 - Scioglimento dell'Associazione



## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Natura**

1. E' costituita secondo le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche non riconosciute e della vigente legislazione l'Associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro denominata "ProgettoAiki" (di seguito "Associazione"), con sede in Torino, Via Canova n. 8 (CAP. 10126). L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale e opera senza limitazioni di durata.

#### **Art. 2 - Costituzione**

1. L'Associazione di secondo grado è costituita dalle Società, dalle Associazioni e dagli Organismi sportivi affiliati che praticano sul territorio nazionale senza fini di lucro e a livello dilettantistico la disciplina dell'Aikido e le discipline affini, riconosciute secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi.

2. Le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi aderenti mantengono la propria struttura e la piena autonomia organizzativa.

3. L'Associazione ProgettoAiki è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento nazionale ed internazionale, ispirandosi al principio democratico e di partecipazione all'attività da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità.

4. L'Associazione esercita i propri poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri organi, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi.

#### **Art. 3 - Finalità**

1. L'Associazione persegue le finalità di promozione, diffusione, sviluppo e organizzazione sul territorio nazionale della disciplina dell'Aikido e delle discipline



affini riconosciute. Laddove ve ne fosse l'esigenza, può elaborare ed attuare programmi di formazione dei praticanti e dei tecnici.

2. L'Associazione si pone inoltre lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate e si impegna nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche, nel rispetto della disciplina nazionale in materia di doping.

3. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

## **Titolo II**

### **Affiliazione e tesseramento**

#### **Art. 4 - Definizione**

1. Le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi (di seguito "Affiliate") che condividono le finalità perseguite dall'Associazione e operano secondo principi e modalità già espressamente riconosciuti dall'Assemblea Nazionale, possono ottenere l'affiliazione a seguito dell'accoglimento della relativa domanda da parte del Consiglio Direttivo.

2. Per le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi che praticano discipline affini all'Aikido, ma non ancora rientranti tra quelle già riconosciute dall'Assemblea Nazionale, laddove facciano richiesta di affiliazione, la stessa dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo per una prima valutazione generale e quindi sottoposta all'Assemblea per l'approvazione finale.

3. Lo Statuto sociale delle Affiliate e le eventuali modifiche dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Organo associativo preposto al controllo per il riconoscimento.

#### **Art. 5 - Requisiti per l'affiliazione**



1. Ai fini dell’Affiliazione sono necessari i seguenti requisiti:
  - a) avvalersi dell’opera di un Insegnante tecnico qualificato dall’Associazione;
  - b) essere rette da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci;
  - c) tesserare almeno dieci praticanti, salvo diverse disposizioni del Regolamento;
  - d) nel caso in cui la forma prescelta sia la S.p.A. o la S.r.l., i singoli statuti societari devono prevedere espressamente, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e di riaffiliazione, l’assenza dello scopo di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva, detratta la riserva di legge.

#### **Art. 6 – Diritti delle Affiliate**

1. Le Affiliate hanno diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, di prendere parte all’attività ufficiale secondo le norme che disciplinano i singoli eventi, di usufruire dei servizi offerti dall’Associazione in condizioni di piena eguaglianza ed imparzialità.

#### **Art. 7 – Doveri delle Affiliate**

1. Le Affiliate, nella figura dei propri rappresentanti e dei propri iscritti, sono tenute al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, nonché delle deliberazioni adottate dai suoi organi nelle materie di propria competenza.

2. E’ dovere di ogni Affiliata adempiere agli oneri economici regolati dalle norme e dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione. E’ fatto inoltre dovere alle Affiliate e ai propri iscritti di operare con assoluta lealtà e correttezza.

3. Le Affiliate non possono agire singolarmente, a nome dell’Associazione, nelle relazioni con altre Organizzazioni o nella stipulazione di convenzioni. Ogni proposta deve essere presentata al Consiglio Direttivo che, ove necessario, ne rimetterà la discussione e l’approvazione all’Assemblea.

4. Le Affiliate non possono avvalersi di mezzi di informazione di qualunque tipo per



censurare gli Organi associativi e le relative decisioni.

#### **Art. 8 – Rinnovo dell’Affiliazione**

1. Le Affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

#### **Art. 9 – Cessazione dell’Affiliazione**

1. La qualità di Affiliata si perde per:

- a) recesso;
- b) scioglimento volontario;
- c) mancato tesseramento del numero minimo di dieci praticanti, salvo espresse deroghe approvate dall’Assemblea;
- d) mancata riaffiliazione annuale;
- e) revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Direttivo nei casi di perdita dei requisiti prescritti ai sensi dell’art 5 del presente Statuto;
- f) radiazione a seguito di gravi infrazioni delle presenti norme, comminata dagli organi di giustizia a seguito del relativo accertamento;

2. In ogni caso di cessazione le Affiliate devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all’Associazione e alle altre Affiliate. Gli ex Dirigenti delle Affiliate morose non possono ricoprire alcuna carica associativa finché i debiti dell’Affiliata non siano stati totalmente soddisfatti.

3. La cessazione dell’appartenenza all’Associazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

#### **Art. 10 – I tesserati**

1. Le persone fisiche che entrano a far parte dell’Associazione sono:

- a) i Praticanti;
- b) i Dirigenti Sociali;



- c) i Dirigenti dell'Associazione;
- d) gli Insegnanti tecnici.

2. Tali soggetti entrano a far parte dell'Associazione con il tesseramento a seguito, rispettivamente, dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione delle Associazioni di appartenenza (lett. a - b), dell'atto di elezione o di nomina (lett. c), dell'inquadramento nei rispettivi ruoli associativi (lett. d).

#### **Art. 11 – Diritti e doveri dei tesserati**

1. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione attraverso le Affiliate di appartenenza, nonché di concorrere alle cariche istituzionali se in possesso dei requisiti richiesti.
2. I tesserati sono tenuti a rispettare i doveri previsti a carico delle Affiliate, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto.

#### **Art. 12 – Tesseramento, durata, cessazione**

1. Il tesseramento è valido per l'anno solare ed è disciplinato dalle norme del Regolamento Organico.
2. La qualità di tesserato si perde per:
  - a) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - b) ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi associativi di Giustizia;
  - c) dimissioni;

#### **Art. 13 – Vincolo sociale**

1. I Praticanti sono vincolati all'Affiliata di appartenenza per l'anno in cui partecipano all'attività in corso, intendendo per anno l'anno solare in corso.



#### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Le Affiliate e i tesserati che contravvengono allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare e sportiva secondo le norme e le deliberazioni dell'Associazione.
2. Sono fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa previsti nel Regolamento di Giustizia.

### **Titolo III**

#### **Organi e strutture associative**

#### **Art. 15 – Organi e Strutture dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea Nazionale
  - b) il Presidente dell'Associazione
  - c) il Consiglio Direttivo
  - d) il Segretario
  - e) il Tesoriere
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti
  - g) il Collegio dei Garanti
2. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la migliore organizzazione delle attività associative, l'Associazione si può avvalere di un ufficio di Segreteria, nominato secondo le indicazioni del Segretario Generale.

#### **Art. 16 – L'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione ed esercita i poteri deliberativi.



2. Salvo i casi previsti dallo Statuto, essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della convocazione.

3. L'Assemblea Nazionale è costituita da:

- a) il Presidente di ogni Affiliata avente diritto di voto,
- b) un rappresentante degli istruttori per ogni società,
- c) uno o più rappresentanti dei praticanti in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna società, calcolati per multipli di 40 (1 rappresentante fino a 40 iscritti, 2 rappresentanti fino a 80 iscritti, ecc.), fino ad un massimo di 7 rappresentanti per Affiliata.

4. Le Assemblee Nazionali si svolgono con la presenza del Presidente dell'Associazione, dei Consiglieri, del Segretario, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta solo ai Soggetti affiliati nell'anno solare precedente, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi e abbiano nel frattempo svolto effettiva attività nell'Associazione, intendendosi con questo la partecipazione con almeno 3 praticanti a una delle attività o degli stage iscritti nei calendari ufficiali dell'Associazione.

6. Non è ammessa la partecipazione alle Assemblee Nazionali di chiunque sia stato sottoposto ad una sanzione in corso di esecuzione e di quanti non siano in regola con le quote associative.

7. I Presidenti delle Affiliate, i rappresentanti dei praticanti e quelli degli insegnanti possono delegare a rappresentarli un membro della propria Affiliata ovvero un rappresentante di altre Affiliate nelle rispettive categorie. I Presidenti e i rappresentanti dei Praticanti e dei Tecnici non possono tuttavia avere più di una delega esterna all'Affiliata di appartenenza, per la rispettiva categoria.



### **Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale può riunirsi in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria si riunisce:
  - a) su iniziativa del Consiglio direttivo quando questo lo ritenga necessario o sia previsto dalle norme del presente Statuto;
  - b) per richiesta scritta e motivata presentata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo;
  - c) per richiesta scritta e motivata presentata dalla maggioranza assoluta delle società con diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.

### **Art. 18 – Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
  - a) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
    - il Presidente dell'Associazione;
    - i Consiglieri;
    - il Segretario;
    - il Tesoriere;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - i membri del Collegio dei Garanti;
    - la Commissione verifica poteri;
  - b) vota il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Tesoriere dell'Associazione e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) determina i criteri di nomina e di qualifica degli istruttori, degli esaminatori e stabilisce i criteri di ammissione agli esami di grado;



- d) determina le priorità di indirizzo organizzativo in materia di promozione e gestione dell'attività associativa e dell'informazione esterna;
- e) approva i Regolamenti dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) provvede, su proposta del Consiglio Direttivo e previa richiesta formale dei rappresentanti di discipline ritenute affini ad approvarne l'ammissione nell'Associazione;
- g) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) elegge con votazioni separate successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto, il Presidente dell'Associazione, in caso di cessazione anticipata del suo mandato, e i singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche del presente Statuto;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza con l'Assemblea Nazionale Ordinaria, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la validità.

**Art. 19 – Il Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta, per un massimo di due mandati. E' ammesso un terzo mandato consecutivo solo qualora l'Assemblea Nazionale approvi la nomina, in prima votazione, con una maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta in tutte le occasioni ufficiali e nei rapporti con le altre Organizzazioni. Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e gli Uffici, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del



Collegio dei Garanti, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti dell'Assemblea Nazionale.

3. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca inoltre l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, e presenta la sua relazione annuale sullo stato delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dalla stessa individuati.

4. In caso di assenza temporanea il Presidente dell'Associazione può delegare in tutto o in parte le sue funzioni e i relativi poteri al Vice-Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento definitivo, il Vice-Presidente convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria, che deve riunirsi entro i 30 giorni successivi alla convocazione per il rinnovo delle cariche.

#### **Art. 20 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, da due Consiglieri rappresentanti dei Presidenti delle Società, un Consigliere rappresentante degli istruttori e un Consigliere rappresentante dei praticanti, dal Segretario e dal Tesoriere.

2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Salvo i casi di decadenza anticipata, il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

3. Funge da segretario verbalizzante, il Segretario dell'Associazione o un suo delegato. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Vice-Presidente tra i suoi membri.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, coloro la cui presenza sia stata espressamente richiesta dal Consiglio, qualora ciò sia necessario per la discussione dei temi oggetto dell'incontro.



### **Art. 21 – Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo predispone e vigila sulla corretta attuazione dei programmi di attività dell'Associazione, in conformità con gli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale, al fine di perseguirne gli obiettivi istituzionali.

2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) realizzare i fini dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) deliberare su ogni argomento che gli sia sottoposto dal Presidente dell'Associazione, nel rispetto dei principi generali definiti dallo Statuto e dalle altre norme di carattere regolamentare;
- c) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- d) deliberare il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione;
- f) deliberare le variazioni del bilancio preventivo;
- g) elaborare i regolamenti dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- h) deliberare il riconoscimento a fini sportivi delle Società, delle Associazioni e degli Organismi sportivi che praticano Aikido, pronunciandosi sulle relative domande di affiliazione e riaffiliazione, approvandone gli statuti e le successive modifiche;
- i) ricevere ed esaminare le richieste di affiliazione di Società, Associazioni e Organismi sportivi che praticano discipline affini, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- j) provvedere, su proposta del Segretario dell'Associazione, alla definizione dell'organizzazione della Segreteria;
- k) conferire e revocare le cariche di sua competenza, ad eccezione degli organi associativi di giustizia;



- l) concedere l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- m) garantire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- n) deliberare gli importi delle quote e delle tasse associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 22 – Integrazione del Consiglio Direttivo**

1. In ogni caso di dimissioni, mancata accettazione della carica o sopravvenuto motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla maggioranza si provvederà all'integrazione dell'Organo con la convocazione dei primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente.
2. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi, i posti vacanti saranno coperti con nuove elezioni da effettuarsi nella prima Assemblea successiva all'evento che ha causato la vacanza.
3. Se l'Assemblea è stata di recente celebrata o si ritiene compromessa la funzionalità dell'organo, si dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri vacanti del Consiglio.

#### **Art. 23 – Decadenza del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo decade per:
  - a) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio consuntivo, qualora i voti negativi raggiungano la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto presenti;
  - b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;
  - c) vacanza determinatasi, per qualsiasi motivo, non contemporaneamente, nell'arco del triennio della metà più uno dei Consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea.



2. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.

3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo comporta la decadenza di tutti gli altri organi dell'Associazione, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Garanti.

#### **Art. 24 – Il Segretario dell'Associazione**

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea Ordinaria e resta in carica tre anni.

2. Sono compiti del Segretario dell'Associazione:

- a) dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Garanti;
- b) assistere, alle riunioni di tutti gli organi collegiali, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) curare la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni;
- d) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi di eventuali collaboratori da nominare al fine di costituire la Segreteria Generale;
- e) coordinare e dirigere le attività della Segreteria generale, assumendo la responsabilità del suo corretto funzionamento.

3. In caso di assenza o di impedimento il Segretario può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria generale, senza diritto di voto.

#### **Art. 25 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dall'Assemblea Ordinaria e resta in carica tre anni.

2. Il Tesoriere svolge funzioni amministrative; è responsabile degli aspetti economico-finanziari inerenti la gestione delle attività promosse e realizzate dall'Associazione e dai suoi Organi; è depositario della Cassa sociale e della tenuta dei libri e delle



scritture contabili.

3. Il Tesoriere opera in accordo con il Presidente dell'Associazione e gli Organi associativi, che coadiuva nelle loro attività di rilevanza economica; controfirma con il Presidente dell'Associazione i documenti contabili sociali; predispone rendiconti periodici e cura i rapporti di tipo economico-finanziario con gli Organi dell'Associazione.

#### **Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente, da due Membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale per un triennio, preferibilmente tra tesserati.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste, su invito formale del Segretario, a tutte le riunioni degli Organi deliberanti dell'Associazione. I Membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo, previa segnalazione di quest'ultimo al Segretario della propria assenza alla riunione.

3. Tutti i Revisori, laddove previsto dalla legge, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia o all'albo dei dottori commercialisti.

4. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli artt. 2397 s. c.c., in quanto compatibili.

#### **Art. 27 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;



- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché le proposte di variazioni di bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche dell'Associazione, previa comunicazione al Presidente dell'Associazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Associazione devono essere rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente dell'Associazione per l'assunzione dei provvedimenti di sua competenza.

#### **Titolo IV**

##### **Procedimenti elettorali e deliberativi**

###### **Art. 28 – Eleggibilità e candidature**

1. Sono eleggibili alle cariche dell'Associazione tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione;
- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

2. Sono eleggibili alle cariche associative le persone che siano o siano state tesserate per almeno 24 mesi all'Associazione. Per i candidati alla carica di Consigliere in



rappresentanza dei Praticanti e degli Insegnanti tale requisito deve sussistere nell'ambito della relativa categoria.

3. E' vietata la candidatura di tutti coloro che nell'ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione dell'Assemblea abbiano avuto come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività svolta dall'Associazione.

4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.

5. Sono richiesti ulteriori requisiti per ogni singola carica:

a) per la carica di Presidente, di Segretario e di Tesoriere, un'anzianità di iscrizione continuativa di almeno 2 anni;

b) per la carica di Consigliere:

- per i rappresentati dei Presidenti delle Affiliate un'anzianità di iscrizione continuativa nel ruolo di Presidente o di Consigliere di almeno 2 anni;

- per i rappresentanti degli Insegnanti i requisiti previsti dal regolamento e un'anzianità di iscrizione continuativa di almeno due anni;

- per i rappresentanti dei praticanti un'anzianità di iscrizione continuativa di almeno due anni;

c) per la carica di membro del Collegio dei Garanti, un'anzianità di iscrizione continuativa di almeno 5 anni.

6. Nell'Assemblea Nazionale ogni candidato può concorrere solo ad una carica.

7. Le candidature alle cariche associative, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, devono essere inviate alla Segreteria non oltre i 30 giorni precedenti all'Assemblea nazionale.

8. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria. Contro le decisioni della Segreteria è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Collegio dei Garanti.



### **Art. 29 – Incompatibilità**

1. La carica ad uno degli Organi dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione stessa.
2. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata risoluzione della situazione di incompatibilità si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

### **Art. 30 – Convocazione e validità delle Assemblee**

1. Le Assemblee vengono convocate con i normali mezzi di comunicazione adottati dall'Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata. Sono considerati normali mezzi di comunicazione: la comunicazione postale, la comunicazione sul sito Internet ufficiale, l'invio di e-mail con ricevuta di ritorno.
2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, che detengono la maggioranza dei voti. In seconda convocazione, un'ora dopo, l'Assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti. Per le sole Assemblee elettive è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione diretta o per delega di un terzo degli aventi diritto di voto. Per l'Assemblea che esamina la proposta di scioglimento dell'Associazione è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto.
4. L'Assemblea elegge la Commissione verifica poteri. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.



5. Il Presidente dell'Associazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto al voto presenti con il numero dei voti loro spettanti. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri.

6. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

7. Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario dell'Associazione.

#### **Art. 31 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto, di proposta di scioglimento dell'Associazione e per quanto espressamente previsto dal Regolamento organico.

2. Nelle elezioni alle cariche associative, in caso di parità si procede mediante ballottaggio.

3. Le votazioni possono svolgersi per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.

#### **Art. 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei



presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

#### **Art. 33 – Regolamenti dell'Associazione**

1. Per l'attuazione delle norme del presente Statuto il Consiglio Direttivo provvede ad elaborare i regolamenti che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.
2. I Regolamenti contengono le disposizioni tecniche e amministrative attinenti al funzionamento dell'Associazione ed all'esercizio dell'attività da essa promossa. Le relative norme non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

#### **Art. 34 – Modifiche dello Statuto**

1. Le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, adeguatamente motivate, possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo, del Segretario, del Tesoriere o degli aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo verifica la ritualità della richiesta e indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni.
3. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, che detengono la maggioranza dei voti. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti previo esame ed approvazione da parte dell'Organo di Legge.
4. La convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria deve sempre riportare integralmente, nell'ordine del giorno, le proposte di modifica dello Statuto.



## **Titolo V**

### **Giustizia associativa**

#### **Art. 35 – Principi di Giustizia associativa**

1. Il perseguimento del generale rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione, l'osservanza dei principi del diritto sportivo, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche delle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia a competenza nazionale.
2. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice (in casi adeguatamente motivati), la possibilità di revisione del giudizio.
3. E' garantito il diritto dei singoli associati di tutelare le proprie posizioni giuridicamente rilevanti dinanzi agli organi della giustizia ordinaria ed amministrativa.
4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

#### **Art. 36 – Il Collegio dei Garanti**

1. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giustizia dell'Associazione ed è composto dal Presidente, da due Membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, tra i tesserati.
2. Il Collegio dei Garanti:
  - a) riceve dal Segretario Generale le denunce e i reclami concernenti violazioni disciplinari;



- b) promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone gli organi superiori;
  - c) giudica entro 60 giorni, ed in unico grado, su ogni controversia tra i soci dell'Associazione
  - d) provvede all'archiviazione degli atti nel caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;
  - e) esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dagli altri Organi dell'Associazione e, se richiesto, decide sulle medesime.
3. Il Presidente del Collegio dei Garanti partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di giustizia, l'Associazione si rimette alle disposizioni statutarie e regolamentari superiori.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni economico-finanziarie**

#### **Art. 37 – Mezzi economici**

1. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali con:
- a) quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento, tasse, multe e varie;
  - b) entrate saltuarie da eventi (seminari, eventi di formazione o gare);
  - c) eventuali contributi di enti pubblici e privati
  - d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa richiesta del Tesoriere e accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 38 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.



2. Il bilancio annuale consuntivo, curato dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio Direttivo, unitamente alle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.

#### **Art. 39 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) patrimonio di riserva
- b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili
- c) donazioni, lasciti e simili, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Tesoriere e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano all'Associazione senza specifica destinazione.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione**

#### **Art. 40 – Scioglimento dell'Associazione**

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere presentata solo all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto che, in tale ipotesi, disporranno di un solo voto.

2. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto al voto.



**PROGETTO AIKI**  
**STATUTO**  
**Aprile 2008**

4. L'Assemblea dovrà quindi deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai commi precedenti, a favore di altre persone giuridiche aventi fini analoghi.